



COMUNE DI RONCO BIELLESE

PROVINCIA DI BIELLA

Registro Generale n. 114

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N. 37 DEL 30/04/2026

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: INCARICO ALLA DITTA MONDOFFICE S.R.L. DI BIELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO DI SPESA – CIG BB7F2FC751

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 13/06/2024 relativo alla nomina del sottoscritto quale “Responsabile” dei servizi interessati;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato:

- il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028 e la relativa nota di aggiornamento;

Richiamati i principi contabili generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del d.lgs. 36/2023, Codice dei contratti Pubblici;

Visti:

- l'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del*

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";

- l'art 48 comma 3 del d.lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della L. 14/2018 e ss.mm.ii., secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MePA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizio di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente;
- Importo del contratto: € 460,43 Iva al 22% inclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che l'art. 25 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevede "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del medesimo decreto";

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - o a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - o b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività

amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in data 30/04/2026 prot. n. 2698 – a mezzo mail – è stata ricevuta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici:

1) MONDOFFICE, con sede legale in Biella alla Via per Gattinara 17, CF/P.IVA 07491520156;

Viste le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

DITTA	OFFERTA
MONDOFFICE, con sede legale in Biella alla Via per Gattinara 17, CF/P.IVA 07491520156;	€ 377,40 oltre Iva al 22% € 460,43 Iva al 22 % inclusa

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Reso noto che:

- al fine della verifica della regolarità contributiva della Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 210/2022 convertito nella L. 266/2022 e ss.mm.ii., è stato effettuato l'accertamento della regolarità della posizione della suddetta Ditta nei confronti degli Istituti Previdenziali (INPS, INAIL), come risulta dal D.U.R.C. on line avente validità fino al 22/05/2026 che si richiama anche se non materialmente allegato alla presente;
- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito specifico codice **CIG BB7F2FC751**, il quale dovrà essere citato su tutti i relativi atti e documenti;
- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona di Lanza Celestino;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta MONDOFFICE S.r.l., con sede legale in Biella alla Via per Gattinara 17, CF/P.IVA 07491520156, per un importo complessivo di € **460,43** Iva al 22% compresa, la fornitura in oggetto e di impegnare la spesa alla **voce 130 capitolo 1043/61** sul bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio finanziario 2026.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le motivazioni sopra riportate e che si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, **all'operatore economico MONDOFFICE**, con sede legale in Biella alla Via per Gattinara 17, CF/P.IVA 07491520156;
2. **Di impegnare** la somma di € 377,40 Iva al 22% esclusa, per complessivi € **460,43** Iva al 22% inclusa alla **voce 130 capitolo 1043/61** sul bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio finanziario 2026;
3. **Di dare atto che** il RUP del presente affidamento è individuato nella persona di Lanza Celestino;
4. **Di dare atto che** il CIG è **BB7F2FC751**;
5. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000;
6. **Di attestare**, in relazione alla presente determinazione, la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio assegnati al proprio budget e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 01.07.09, n.78, convertito con L. 03.08.09, n.102;

7. **Di dare atto che** la presente trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. **Di effettuare** la pubblicità delle informazioni di cui all'art.37 del D. Lgs.14.03.2013, n.33, relative al presente provvedimento, nel sito istituzionale dell'Ente (www.comune.roncobiellese.bi.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LANZA CELESTINO

Documento informatico sottoscritto con firme digitali, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.